



FEDERAZIONE GILDA UNAMS

Dipartimento Università

Coordinamento di ateneo

Università' di Firenze

Insieme oggi, per l'Università' di domani

Prot. 17/2026

Alla Magnifica Rettrice

Al Delegato alle Relazioni Sindacali

Al Direttore Generale

e, p.c.

Al Dirigente

Area Persone e Organizzazione

Oggetto: buono pasto per il personale con prestazione giornaliera superiore a sei ore – richiesta di immediata revisione della disciplina della pausa.

Alla Magnifica Rettrice

Al Direttore Generale

Al Delegato della Rettrice alle Relazioni Sindacali

Facendo seguito alla nostra precedente nota prot. 8/2026 del 30/07/2026 in materia di buoni pasto, la FGU GILDA UNAMS – Università di Firenze torna a chiedere un intervento immediato sulla disciplina attualmente applicata dall'Ateneo.

Come noto, nell'attuale organizzazione oraria, al superamento delle 6 ore e 15 minuti viene comunque applicata una pausa obbligatoria di 10 minuti. Tuttavia, tale pausa non viene considerata utile ai fini della consumazione del pasto e del conseguente riconoscimento del buono pasto.

Ne deriva una situazione che riteniamo difficilmente giustificabile: lavoratrici e lavoratori che svolgono, ad esempio, un orario giornaliero fisso di 7 ore e 12 minuti sono comunque obbligati ad effettuare una pausa di 10 minuti, ma non maturano il buono pasto; al contrario, nelle articolazioni orarie nelle quali è prevista una pausa di 30 minuti, il beneficio viene riconosciuto.

Il CCNL Università 2006-2009, tuttora applicabile per le disposizioni non disapplicate o sostituite, stabilisce all'art. 25 che quando l'orario giornaliero eccede le sei ore il lavoratore deve beneficiare di una pausa, le cui modalità e durata sono definite dalla contrattazione integrativa; in assenza di una specifica disciplina, la pausa non può essere inferiore a 10 minuti.



FEDERAZIONE GILDA UNAMS

Dipartimento Università

Coordinamento di ateneo

Università' di Firenze

Insieme oggi, per l'Università' di domani

Lo stesso CCNL, all'art. 60, prevede il riconoscimento del buono pasto nella giornata in cui il dipendente effettua un orario ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista, all'interno della quale va consumato il pasto. La disposizione non individua nei 30 minuti una durata minima necessaria per il riconoscimento del beneficio.

A rafforzare ulteriormente questa lettura interviene la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 23453 del 17 luglio 2026. La Suprema Corte, pur pronunciandosi nell'ambito del comparto Sanità, ha ribadito un principio di particolare rilievo: il diritto al servizio mensa o alla modalità sostitutiva matura in funzione della durata della prestazione lavorativa e non della durata concreta della pausa; ove l'orario superi le sei ore, il lavoratore ha diritto a un intervallo non lavorato e la durata di tale intervallo non assume rilievo ai fini del beneficio.

Anche precedenti pronunce della Cassazione, richiamate da ARAN, hanno affermato che, nel pubblico impiego privatizzato, il diritto al servizio mensa o al buono pasto spetta ai lavoratori che osservano un orario giornaliero di almeno sei ore, indipendentemente dalla concreta possibilità di effettuare una pausa pranzo secondo modalità predeterminate. [\[Aran Agenzia\]](#)

Per queste ragioni, la **FGU GILDA UNAMS** chiede che venga immediatamente rivista la disciplina di Ateneo, prevedendo che:

nelle giornate in cui la prestazione lavorativa supera le sei ore e viene effettuata la pausa prevista, anche se della durata di 10 minuti, sia riconosciuto il buono pasto.

Non chiediamo di modificare l'intera articolazione degli orari di lavoro, ma esclusivamente di eliminare l'attuale collegamento tra il riconoscimento del buono pasto e una pausa di almeno 30 minuti.

Riteniamo che la soluzione possa essere raggiunta intervenendo sulla disciplina integrativa della pausa, così da consentire che quella di 10 minuti, già oggi obbligatoriamente applicata in numerose articolazioni orarie, sia considerata valida anche ai fini della consumazione del pasto e del riconoscimento del ticket.

Chiediamo pertanto **l'immediata apertura della contrattazione integrativa sul punto**, con l'obiettivo di pervenire rapidamente ad una disciplina uniforme che riconosca il buono pasto a tutto il personale che effettua una prestazione giornaliera superiore alle sei ore e fruisce della relativa pausa.

Alla luce del quadro contrattuale e giurisprudenziale sopra richiamato, riteniamo opportuno che l'Amministrazione proceda ad una tempestiva rivalutazione dell'attuale disciplina, anche al fine di



FEDERAZIONE GILDA UNAMS

Dipartimento Università

Coordinamento di ateneo

Università' di Firenze

Insieme oggi, per l'Università' di domani

prevenire l'insorgere di future richieste individuali relative ai buoni pasto non riconosciuti nelle giornate nelle quali ne ricorrevano i presupposti.

In caso di mancato accoglimento della richiesta, chiediamo che l'Amministrazione ne espliciti formalmente per iscritto le motivazioni giuridiche e contrattuali.

Cordiali saluti

Il Segretario di ateneo

FGU GILDA UNAMS Università di Firenze

Emiliano Chiezzi